



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Area Speciale ad Esaurimento ex art.4 comma 4 L.R.n°16/2017
Determinazione del Direttore Generale
Repertorio n° 131 del 17/07/2019

OGGETTO: Applicazione dei benefici previsti dall'art.42 comma 5 D.lgs.151/2001 circolare I.N.P.S. N° 112 del 8 Agosto 2007 e della Circolare n°41 del 16 Marzo 2009 in favore del dipendente Istruttore Direttivo Sig. Di Franco Salvatore.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

- che il Sig. Di Franco Salvatore, nato a Palermo il 23/11/1963 assunto presso l'E.A.S. in data 02/05/1988 e trasferito presso questo Ente, in apposita area transitoria ad esaurimento gs. art.4 comma 4 Legge Regionale 16 del 11/08/2017 dal 1° Gennaio 2019, ha chiesto con istanza del 21/8/2019, assunta al protocollo in data 25/06/2019 al n°7390, di essere collocato in aspettativa retribuita di cui alla legge 104/92 dal 23/07/2019 al 22/07/2020 per assistere il proprio fratello di Franco Sebastiano, riconosciuto dalla Commissione Medica Integrata Invalidi Civili Carini il 10/05/2018 portatore di handicap grave, art.3 comma 3, legge 104/92 **senza obbligo di revisione**;
- l'art.42 – comma 5 del D.lgs. del 26/03/2001 n°151 prevede che al dipendente che assiste persona con handicap riconosciuta, ai sensi dell'art.3 comma 3 delle legge del 05/02/1992 n°104, è prevista la possibilità di fruire, in alternativa ai permessi mensili, di periodi di congedo straordinario retribuito fino a due anni;
- che con delibera E.A.S. n° 67 del 12/07/2018, esecutiva il dipendente Di Franco Salvatore ha già fruito del congedo straordinario ai sensi del D.lgs.151/2001 per il periodo 23/luglio 2018 al 22/07/2019 (pari a n° 1 anno 365 gg.)
- che l'Istruttore Direttivo Di Franco Salvatore con la predetta istanza corredata dalla comunicazione rilasciata dalla Commissione Medica – Portatore di Handicap in situazione di gravità 8 Comma 3 Art.3 senza obbligo di revisione- chiede di potere continuare ad usufruire del congedo straordinario dal 23/07/2019 al 22/07/2020 pari a complessivi 365 giorni (anni 1)

CONSIDERATO:

- che occorre concedere all' Istruttore Direttivo Di Franco Salvatore il periodo di congedo straordinario richiesto, ai sensi del decreto legislativo di cui sopra;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che concedere il diritto di fruire del congedo straordinario previsto dall'art.42 comma 5 del D.lgs.151/2001 al dipendente Istruttore Direttivo Sig. Di Franco Salvatore dal 23/07/2019 al 22/07/2020, per assistere il fratello convivente, Di Franco Sebastiano portatore di handicap grave, art.3 comma 3, legge 104/92;

Nei periodi di congedo straordinario al Sig. Di Franco Salvatore spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto ma essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa, sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Brandi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Area Affari Generali e Comuni - F.do Rotazione

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Muscarella)

Il Direttore Generale

VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTA la propria competenza.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che concedere il diritto di fruire del congedo straordinario previsto dall'art.42 comma 5 del D.lgs.151/2001 al dipendente Istruttore Direttivo Sig. Di Franco Salvatore dal 23/07/2019 al 22/07/2020, per assistere il fratello convivente, Di Franco Sebastiano portatore di handicap grave, art.3 comma 3, legge 104/92;

Nei periodi di congedo straordinario al Sig. Di Franco Salvatore spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto ma essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa, sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
(Dr. Fabio Marino)